



LA SEGRETERIA NAZIONALE

www.siap-polizia.org

DECRETO-LEGGE SICUREZZA E DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO,

**PRIME RISPOSTE RISOLUTIVE DI ALCUNE CRITICITÀ IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI DELLA POLIZIA DI STATO,
MA RESTANO IRRISOLTI NODI NON PIÙ RINVIABILI**

Premessa

Nel pomeriggio di giovedì 5 febbraio 2026 il Consiglio dei Ministri n. 159 è tornato a occuparsi di sicurezza, un tema che non può essere affrontato per annunci o semplificazioni, ma che richiede scelte responsabili, coerenti e soprattutto rispettose del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in uniforme. Al termine di settimane di confronti interni e d'indiscrezioni sulla stampa, il Governo ha approvato un pacchetto di misure articolato con **due distinti strumenti normativi**, che è necessario tenere rigorosamente separati per evitare equivoci e letture fuorvianti. Il **decreto-legge Sicurezza** rappresenta l'intervento immediato dell'Esecutivo. È lo strumento emergenziale, quello che entra in vigore subito e che incide sulle urgenze, ordine pubblico, attività investigative, gestione dell'immigrazione e criticità sul funzionamento di alcuni aspetti ordinamentali delle Forze di Polizia. In questa cornice sono confluite anche alcune disposizioni che il SIAP ha rivendicato con forza nel tempo, ottenendo risultati concreti su specifici profili. Diversa, e non sovrapponibile, è la natura del **disegno di legge collegato**, composto da 29 articoli. Qui non siamo di fronte a norme immediatamente operative, ma a un progetto di riorganizzazione complessiva del sistema sicurezza. È in questo testo che il Governo colloca le misure strutturali, la riforma di alcune direzioni centrali, l'accelerazione delle procedure di reclutamento, la valorizzazione delle professionalità, il rafforzamento degli organici della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia. Si tratta di interventi che, se coerenti e finanziati, possono incidere positivamente nel medio-lungo periodo, ma che **non possono essere utilizzati per compensare o rinviare soluzioni oggi necessarie**. I due provvedimenti seguiranno ora percorsi parlamentari differenti. Il decreto-legge produrrà effetti immediati, ma dovrà essere convertito entro i termini costituzionali. Il disegno di legge, invece, sarà oggetto di un confronto parlamentare approfondito, nel quale il SIAP eserciterà fino in fondo il proprio ruolo di rappresentanza, vigilanza e proposta, senza sconti per nessuno. Per gli interessi sindacali di tutela delle aspettative del personale, **il Decreto-legge** entra nel merito della risoluzione di criticità non rinviabili attraverso gli **articoli 17, 18 e 19**, preso atto che **una parte significativa delle rivendicazioni avanzate dal SIAP è stata recepita**. Risultati che non nascono per caso, ma dal lavoro costante, serio e documentato svolto dal sindacato sia per gli aspetti rivendicativi che propositivi. Tuttavia, sarebbe scorretto e poco rispettoso nei confronti del personale fermarsi qui. **Resta infatti irrisolta la questione dello scorrimento integrale delle graduatorie**, una criticità che non è né tecnica né marginale, ma profondamente legata ai principi di equità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione. Su questo punto registriamo una mancata risposta che non può essere archiviata come una svista. Il SIAP è impegnato su questo fronte dalla prima ora e **non intende arretrare di un millimetro**, non accetteremo soluzioni parziali, rinvii tattici o promesse prive di tempi certi. Il personale della Polizia di Stato ha bisogno di certezze, non di annunci su questo tema, ma di scelte coerenti e soluzioni provvisorie. Lo scorrimento integrale delle graduatorie non è una concessione, ma una misura di giustizia amministrativa e di buon andamento dell'azione pubblica, coerente con i principi costituzionali che regolano l'accesso e la progressione di carriera nella pubblica amministrazione. Su questo punto il SIAP continuerà a esercitare una pressione costante e responsabile in tutte le sedi istituzionali e parlamentari, senza scorciatoie e senza ambiguità. **Perché quando si parla di diritti del personale e di credibilità delle istituzioni, il sindacato non chiede favori, pretende risposte. E non arretra.**

Il Segretario Generale
Giuseppe Tiani



Di seguito, le principali novità ordinamentali di diretto interesse per il personale:

Art. 17 – Accertamenti concorsuali e requisiti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

La norma stabilisce che il personale della Polizia di Stato già in servizio e gli allievi dei corsi di formazione che partecipano a concorsi interni o pubblici per accedere a ruoli o carriere superiori non devono ripetere gli accertamenti dell'efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici già svolti al momento del loro ingresso nei ruoli. Rimangono comunque obbligatori sia gli accertamenti attitudinali richiesti per l'accesso al ruolo o alla carriera superiore sia eventuali accertamenti specifici previsti per abilitazioni particolari o impieghi speciali. **In pratica chi è già nei ruoli della Polizia non deve ripetere tutto il pacchetto di visite e prove fisiche, ma solo ciò che è necessario, sotto il profilo attitudinale per il nuovo ruolo, ove sono richieste attitudini diverse per i nuovi livelli di responsabilità, che deriveranno dalla qualifica/grado che si rivestirà. La nuova disciplina si applica anche ai concorsi già indetti, a condizione che gli accertamenti (fisici, psico-fisici e attitudinali) non siano ancora iniziati.** Inoltre, sono previste delle prove facoltative con punteggio aggiuntivo (fino al 31 dicembre 2028). I bandi di concorso possono prevedere sia prove d'esame facoltative sia accertamenti facoltativi. Questi possono essere richiesti solo dai candidati risultati idonei nelle prove obbligatorie. Ogni prova facoltativa assegna un punteggio incrementale, definito dal bando. Le commissioni possono essere integrate con esperti nelle materie delle prove facoltative. E' stato previsto, inoltre, l'accesso con titoli di studio o requisiti professionali specifici (fino al 31 dicembre 2028), nel limite del 10% dei posti disponibili. Quindi possono partecipare ai concorsi anche candidati che possiedono titoli di studio o requisiti professionali indicati nel bando purché siano coerenti con il profilo professionale e con i compiti istituzionali. Restano comunque valide le norme generali sui requisiti di partecipazione, le cause di esclusione previste dalla legge e le disposizioni del decreto-legge 198/2022 (art. 1-bis e 2-bis). Nell'ultimo caso, il 10% dei posti, non traccia una "scorciatoia", perché restano validi tutti i requisiti generali e le cause di esclusione previste dalla legge. È piuttosto un modo per attrarre figure tecniche o specializzate, utili in un contesto in cui la Polizia deve affrontare sfide sempre più complesse come il cybercrime, l'analisi dei dati e la conoscenza di tecnologie avanzate.

L'articolo 18 (Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato)

La norma introduce una serie di modifiche importanti al sistema dei concorsi interni della Polizia di Stato, intervenendo sul decreto legislativo 95/2017 e sul DPR 335/1982.

La prima modifica riguarda una proroga, alcune disposizioni che inizialmente si applicavano fino al 2022 vengono estese al 2025, mantenendo quindi attive le relative procedure di avanzamento. Successivamente, sono aggiornati alcuni riferimenti normativi per includere una nuova categoria, indicata come c-sexies, che viene aggiunta accanto alle precedenti lettere del decreto. **La novità più rilevante è proprio l'introduzione di questa nuova lettera c-sexies, che prevede l'avvio, dal 2026 al 2029, di ulteriori concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, con le procedure previste per la fase di transizione del riordino delle carriere, che di fatto sarà estesa oltre il 2026 e sino al 31 dicembre del 2029.** Questi concorsi serviranno a coprire i posti disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente e saranno suddivisi in due canali, metà dei posti, 50%, sarà assegnata tramite concorso per titoli riservato ai sovrintendenti, con una metà dei posti riservati ai sovrintendenti capo e, tra questi, metà riservati a chi ha ottenuto la qualifica secondo le permanenze previste prima dell'entrata in vigore del decreto, l'altra metà sarà riservata al personale che espleta funzioni di polizia, secondo quanto già stabilito dal DPR 335/1982. Un'altra parte significativa dell'articolo riguarda i concorsi straordinari per **Ispettore Superiore; quindi, nel 2026 e nel 2027 saranno banditi due concorsi per titoli, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti, riservati al personale del ruolo ispettori.** Le modalità saranno definite con decreto del Capo della Polizia. È poi disciplinato il meccanismo di copertura dei posti per **Vice Sovrintendente Tecnico** negli anni dal 2023 al 2025. In questo caso, il 70% dei posti sarà assegnato tramite scrutinio per merito comparativo con successivo corso di formazione, mentre il restante 30% tramite concorso per titoli riservato ad agenti e assistenti tecnici con almeno quattro anni di servizio, anche qui con obbligo di corso finale. **Al fine di**



favorire la riduzione delle carenze nel ruolo degli ispettori, un aspetto dal Siap rivendicato con fermezza, l'articolo stabilisce inoltre che i posti dei concorsi previsti dalla nuova lettera c-sexies potranno essere aumentati fino a un massimo del 20% rispetto a quelli inizialmente banditi, sempre nel rispetto della dotazione organica e delle capacità assunzionali autorizzate. Infine, vengono abrogati il comma 1-bis e una parte del comma 1-ter dell'articolo 27 del DPR 335/1982, eliminando quindi alcune disposizioni precedenti che non risultano più compatibili con il nuovo assetto dei concorsi interni.

Articolo 19 (Accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

L'articolo introduce una serie di regole speciali e temporanee per assumere nuovi ispettori della Polizia di Stato, valide fino al 31 dicembre 2027. L'obiettivo è rendere più rapido e flessibile il reclutamento, soprattutto per esigenze operative.

Per alcuni anni (fino al 2027) si potranno bandire concorsi per vice ispettori riservati a chi possiede una laurea. Il tipo di laurea richiesto sarà indicato nel bando. Si apre una corsia speciale per laureati, con procedure più snelle.

La norma introduce le caratteristiche della commissione esaminatrice. La commissione che valuta i candidati dovrà essere composta da:

- un dirigente superiore della Polizia (presidente)
- due funzionari di Polizia (almeno vice questori aggiunti)
- due professori o ricercatori universitari

In più, per le prove di inglese e informatica vengono aggiunti:

- un esperto di inglese
- un funzionario tecnico esperto in informatica

Sono previste regole, per la composizione, sull'equilibrio di genere (nessun sesso oltre i 2/3), sulla possibilità di nominare pensionati (da non più di 5 anni) e la sostituzione dei membri che cessano dal servizio.

Sostanzialmente introduce un significato pratico, in altre parole la commissione è molto qualificata e può includere personale in pensione per accelerare i tempi. I vincitori frequentano un corso di un anno, che sostituisce la durata ordinaria prevista dal DPR 335/1982. Sono ridefinite le regole sulle assenze e dimissioni dal corso. Un allievo è dimesso dal corso se supera 60 giorni di assenza (anche non consecutivi) oppure se supera 90 giorni se l'assenza deriva da malattia contratta durante il corso o da causa di servizio. In questi casi può partecipare al corso successivo, se torna idoneo. **Sono previste tutele particolari per le gravi infermità che richiedono terapie salvavita e per la maternità** (le allieve possono rifare il corso successivo ai periodi di astensione obbligatoria.)

Dopo il corso, i vice ispettori possono essere promossi a ispettore tramite scrutinio per merito assoluto, ma solo dopo un anno di corso e due anni di servizio effettivo come vice ispettore. Viene cambiato l'art. 31-bis del DPR 335/1982. Ora il tipo di laurea richiesto per accedere al ruolo ispettori sarà stabilito con decreto del Ministro dell'Interno. **E' definito il diritto all'alloggio durante il periodo di prova.** I nuovi vice ispettori possono alloggiare fino a 3 mesi in strutture messe a disposizione dall'Amministrazione. E' introdotto il riconoscimento degli anni di studio universitari. Gli anni della durata legale del corso di laurea vengono conteggiati per intero ai fini dello stipendio.

Roma, 7 Febbraio 2026